

Prof. Francesco Morante

Il Codice dei Beni Culturali

Introduzione

- Il Codice dei Beni Culturali raccoglie e organizza tutte le leggi emanate dallo Stato Italiano in materia di tutela e conservazione dei beni culturali.
- Il Codice è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 gennaio 2004 ed è entrato in vigore il 1 maggio 2004.

Struttura del Codice

- Il Codice si compone di **184 articoli**, divisi in **cinque parti**:
 - ◆ la prima parte si compone di 9 articoli e contiene le «**Disposizioni generali**»
 - ◆ la seconda parte si compone di 121 articoli e tratta dei «**Beni culturali**»
 - ◆ la terza parte di compone di 29 articoli e tratta dei «**Beni paesaggistici**»
 - ◆ la quarta parte si compone di 22 articoli e tratta delle «**Sanzioni**»
 - ◆ la quinta parte si compone di 3 articoli e contiene le «**Disposizioni transitorie**»

I - Disposizioni generali

- Le «**Disposizioni generali**»:
 - ◆ Art. 1 - Principi
 - ◆ Art. 2 - Patrimonio culturale
 - ◆ Art. 3 - Tutela del patrimonio culturale
 - ◆ Art. 4 - Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
 - ◆ Art. 5 - Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
 - ◆ Art. 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale
 - ◆ Art. 7 - Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
 - ◆ Art. 8 - Regioni e province ad autonomia speciale
 - ◆ Art. 9 - Beni culturali di interesse religioso

II - Beni Culturali

- La seconda parte sui «Beni culturali» è a sua volta divisa in
 - ◆ Titoli
 - ◆ Capi
 - ◆ Sezioni

II - Beni Culturali

- I titoli della seconda parte sono 3:
 - ◆ Tutela
 - ◆ Fruizione e valorizzazione
 - ◆ Norme transitorie e finali

II - Beni Culturali

- All'interno del primo titolo “**tutela**”, abbiamo **7 capi**, alcuni dei quali sono divisi in sezioni
- L'elenco dei capi e delle sezioni è il seguente:
 - ◆ Capo I - **Oggetto della tutela**
 - ◆ Capo II - **Vigilanza e ispezione**

II - Beni Culturali

- ◆ Capo III - **Protezione e conservazione**
 - ★ Sezione I - Misure di protezione
 - ★ Sezione II - Misure di conservazione
 - ★ Sezione III - Altre forme di protezione
- ◆ Capo IV - **Circolazione in ambito nazionale**
 - ★ Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione
 - ★ Sezione II - Prelazione
 - ★ Sezione III - Commercio

II - Beni Culturali

- ◆ **Capo V - Circolazione in ambito internazionale**
 - ★ *Sezione I - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale*
 - ★ *Sezione II - Esportazione dal territorio dell'Unione europea*
 - ★ *Sezione III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea*
 - ★ *Sezione IV - Convenzione UNIDROIT*
- ◆ **Capo VI - Ritrovamenti e scoperte**
 - ★ *Sezione I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale*
- ◆ **Capo VII - Espropriazione**

II - Beni Culturali

- Il titolo II “**Fruizione e valorizzazione**” è diviso in tre capi:
 - ◆ Capo I - **Fruizione dei beni culturali**
 - ★ Sezione I - Principi generali
 - ★ Sezione II - Uso dei beni culturali
 - ◆ Capo II - **Principi della valorizzazione dei beni culturali**
 - ◆ Capo III - **Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza**
- Infine il titolo III contiene “**Norme transitorie e finali**”


III - Beni Paesaggistici

- La terza parte del Codice tratta dei Beni paesaggistici. È a sua volta diviso in un titolo «**Tutela e valorizzazione**» diviso in 5 capi:
 - ★ Capo I - **Disposizioni generali**
 - ★ Capo II - **Individuazione dei beni paesaggistici**
 - ★ Capo III - **Pianificazione paesaggistica**
 - ★ Capo IV - **Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela**
 - ★ Capo V - **Disposizioni di prima applicazione e transitorie**

IV - Sanzioni

- La IV parte del Codice tratta delle «**Sanzioni**», ed è divisa a sua volta in due titoli
 - ◆ TITOLO I - **Sanzioni amministrative**
 - ★ Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda
 - ★ Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza
 - ◆ TITOLO II - **Sanzioni penali**
 - ★ Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda
 - ★ Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza

Struttura del Codice - 11



Principi del Codice - 1

- Il codice ha assorbito la precedente legislazione, in particolare
 - ◆ Per i Beni Culturali: la legge 1089 del 1939
 - ◆ Per i Beni Paesaggistici: la legge 1497 del 1939 e la Legge Galasso del 1985

Principi del Codice - 2

- In particolare il Codice aveva anche l'obiettivo di armonizzare la disciplina legislativa con le modifiche costituzionali apportate al Titolo V della Costituzione

Principi del Codice - 3

- Queste modifiche costituzionali hanno stabilito che bisogna distinguere tra:
 - ◆ Tutela: che è affidata allo Stato
 - ◆ Valorizzazione: che è affidata alle Regioni

Principi del Codice - 4

- Il codice ha avuto il compito di ricomporre la materia sulla base dei nuovi equilibri costituzionali. È stata ricercata una soluzione equilibrata prevedendo, in primo luogo, ampi margini di cooperazione delle regioni e degli enti territoriali nell'esercizio dei compiti di tutela; dall'altro, distinguendo concettualmente la fruizione dalla valorizzazione propriamente detta e privilegiando, nell'esercizio di entrambe le funzioni, il modello convenzionale: Stato, regioni ed enti locali agiscono sulla base di programmi concordati con l'obiettivo di costituire un sistema integrato di valorizzazione.

Principi del Codice - 5

- Si è ritenuto prevalente il principio della **unitarietà dell'azione amministrativa**; e ad esso si è improntato il criterio di attribuzione delle funzioni in materia di tutela del patrimonio culturale. Si è pertanto individuato nel Ministero il titolare “naturale” delle funzioni sopradette, prevedendo tuttavia la possibilità che il relativo esercizio avvenga anche attraverso il conferimento, sulla base di appositi atti di intesa e coordinamento, di specifici settori di attività in primis alle regioni e in via subordinata anche agli enti locali.

Principi del Codice - 6

- Sono state meglio definite le nozioni di “tutela” e di “valorizzazione”, dando loro un contenuto chiaro e rigoroso e precisando in modo univoco il necessario rapporto di subordinazione che lega la valorizzazione alla tutela, così da rendere la seconda parametro e limite per l’esercizio della prima.

Principi del Codice - 7

- Quanto alla valorizzazione, si è ribadita - in omaggio al dettato costituzionale - la potestà legislativa concorrente delle regioni, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dal codice; mentre per lo svolgimento delle funzioni amministrative si è fissato il principio dell'ordinario ricorso ad accordi o intese, finalizzati ad assicurare il necessario coordinamento sul territorio delle relative attività.